



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
 Ufficio del Giudice di Pace di Sarno
 Sezione Civile

Il G.O.P di Sarno - Avv. Giuseppe Ravotti - ha pronunciato la seguente **377/20**

Sent. n° 2965/20
 R.G. 3610/18
 D. 11/5/20
 P. 8/10/20
 C.R.O.N. 3823/20
 REP. 377/20

Sentenza

nel procedimento civile iscritto al n. 3610/2018 R.G. promosso con atto di citazione in

da

ANTONIO, nato a [redacted] e residente in [redacted]

rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Telese (C.F.: TLSPLG73B08F839T), presso il cui studio sito in Ercolano (Na) alla Via Panoramica 60, giusta procura in atti.

(attore)

contro

[redacted] S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in [redacted]

(convenuto)

Conclusioni: ci si riporta integralmente ai motivi indicati in atti e nel verbale d'udienza del giorno 24 gennaio 2019.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. [redacted] Antonio conveniva in giudizio la società [redacted] S.p.A. per ivi sentirla condannare alla restituzione delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento nr. 314853 sottoscritto in data 01 agosto 2011 ed anticipatamente estinto allo scadere della 48° rata di rimborso, quantificate complessivamente in € 3.055,70.

Più precisamente, l'attore deduceva di aver diritto alla restituzione delle somme pretese alla luce della nullità dell'art. 1.2 delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art. 33 del D.lgs. 205/2006 laddove non dispone la rimborsabilità dei menzionati costi in caso di estinzione anticipata del contratto nonché in forza dei precetti normativi di cui al D.P.R. nr.180/1950, del D.P.R. nr.895/1950, del D.M. 08/07/1992, del D.lgs. n. 395/1993 (Testo Unico Bancario), art. 125 e delle circolari interpretative rese dalla Banca d'Italia.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la convenuta la quale eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio e per valore del Giudice di Pace di Sarno e chiedeva nel merito il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto.

A scioglimento della riservata assunta all'udienza del di 25 settembre 2018, con ordinanza a data 06 novembre 2018, erano rigettate le eccezioni d'incompetenza per territorio e per valore sollevate dalla [redacted] S.p.A..

Non essendo necessaria alcuna istruttoria, sulla scorta della documentazione in atti, all'esito dell'udienza del di 24 gennaio 2019, la causa veniva posta in decisione sulle



Il G.O.P di Sarno
 Avv. Giuseppe Ravotti

conclusioni precisate nelle rispettive comparse conclusionali e nel verbale di udienza.

Motivazione

Passando all'esame delle ragioni di diritto della decisione, preliminarmente, in rito, si osserva che la domanda è ammissibile e procedibile, risultando provate sia la legittimazione attiva che quella passiva delle parti in causa nonché l'esperimento del preventivo tentativo di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010. Ancora preliminarmente vanno disattese le eccezioni preliminari di incompetenza per territorio e per valore.

Orbene sul punto, il rapporto dedotto in giudizio, per espressa previsione, è sicuramente soggetto alla normativa prevista a tutela del consumatore ed in tal senso appare sicuramente applicabile l'art. 66 bis del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) il quale testualmente prevede che "Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato".

Orbene, attesa la residenza dell'attore nel Comune di San Valentino Torio (Sa), la competenza territoriale è sicuramente quella dell'adito Ufficio Giudiziario.

Del pari ai fini della determinazione della competenza per valore, deve considerarsi il criterio della domanda, domanda il cui valore è stato definito dall'attore nella somma di € 3055,70. In tema, ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di danaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall'attore, e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda (cfr. ex plurimis Cass. lav., 14 maggio 2004, n. 9251). Difatti, "la sola eccezione del convenuto in ordine all'esistenza o validità del rapporto contrattuale sul quale è basata la domanda, non produce l'effetto che alla causa debba attribuirsi il valore dell'intero rapporto" (cfr. ex plurimis Cass. 3 marzo 1999, n. 1789).

Con riferimento al merito, si rileva che la domanda è fondata in fatto ed in diritto e, pertanto, va accolta.

In materia di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, specie se consumatore, a svincolarsi dall'obbligazione prima della scadenza naturale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. A tal proposito, infatti, l'art. 125 *sexies* del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB - (D.lgs. n. 141/2010) non lascia dubbi nel disporre che "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore" e che "In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto". D'altronde, la norma sopra invocata discende dal disposto dell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (poi ripreso dal D.M. dell'8.7.92), ai sensi del quale "il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito" e "in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito" e tale disposizione è stata a sua volta ribadita dalla Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, recepita dal D.Lgs. n. 141/2010, in base alla quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore "[...] ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto". In ultimo, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e s.m.i. - "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, alla Sezione VII, par. 5.2.1 - Contratti di credito" (come aggiornato ai fini del recepimento della Direttiva sul

Il G.O.P. di Sarno
Avv. Giuseppe Ravotti

credito ai consumatori) hanno poi ribadito che "I contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso: "[...] q) il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-sexies, comma 1, del T.U."

Non v'è dubbio, dunque, circa il diritto della parte attrice ad estinguere anticipatamente il finanziamento, nonché ad ottenere il conseguente rimborso delle voci di seguito meglio specificate per la parte in cui quest'ultime non fossero ancora maturate al momento del pagamento anticipato e, quindi, dell'estinzione anticipata avvenuta nel dicembre 2017; elemento quello del periodo esatto dell'estinzione (avvenuta post 2010) che rende assolutamente applicabile la summenzionata disciplina dell'art. 125 *sexies* TUB, introdotto dal D.lgs. 141/2010.

Tanto premesso, in linea generale, occorre distinguere le varie tipologie di costi accessori che possono essere richiesti nel contesto di un'operazione di cessione del quinto, per poi individuare le varie voci di costo rimborsabili.

In primo luogo, vi sono le c.d. commissioni bancarie/finanziarie, le quali in genere hanno carattere di corrispettivo per l'istituto di credito per il sol fatto di aver messo a disposizione del cliente una data somma di denaro, accettandone poi la restituzione scaglionata nel tempo.

In secondo luogo, le finanziarie richiedono la stipula di polizze "rischio vita" e "rischio impiego" a copertura - rispettivamente - del rischio di decesso prematuro del cliente nonché del rischio dell'eventuale cessazione improvvisa del rapporto lavorativo.

In ultimo, un'ulteriore tipologia di costi accessori è rappresentata dalle commissioni di intermediazione, ovverosia dalle provvigioni dovute all'agente finanziario che abbia promosso la stipula del contratto tra il cliente e l'istituto erogante.

A questo punto, individuate le varie tipologie di costi accessori nell'ambito di un finanziamento dietro cessione del quinto, bisogna soffermarsi su quelle che possano reputarsi come rimborsabili in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento, soffermandosi -a tal scopo- sulla distinzione tra i costi c.d. "up front" e quelli c.d. "recurring".

I costi up front corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento (ad es. la gestione della pratica, le spese di istruttoria ecc.) che prescindono dalla durata del rapporto di credito e non sono mai rimborsabili.

I costi *recurring* (come ad esempio le polizze vita) sono invece riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito e sono rimborsabili - in misura maggiore o minore - a seconda del momento in cui il finanziamento è stato estinto.

In definitiva, il contraente ha diritto soltanto al rimborso dei costi recurring, ovvero di quegli esborsi che riguardano il periodo successivo all'estinzione del finanziamento ed in cui -di fatto- non ha usufruito di tali servizi o prestazioni.

Scendendo nel dettaglio, come costi *recurring* sono rimborsabili nella specie le commissioni bancarie/finanziarie (inteste quali sole operazioni di prelievo mensile della rata di finanziamento, seppur limitatamente all'arco temporale tra la data di estinzione anticipata del finanziamento e la scadenza naturale del finanziamento stesso) nonché gli addebiti riconducibili alle attività eventualmente svolte dall'agente finanziario del contratto e la polizza vita e di impiego (limitatamente al periodo di polizza non goduto dal cliente/attore).

Innanzitutto, una problematica di rilievo - tra l'altro sollevata anche dalla parte convenuta nella vicenda sottoposta all'attenzione di questo Giudicante - si pone nelle ipotesi in cui il contratto di finanziamento non specifichi, chiaramente, quali commissioni bancarie/finanziarie debbano qualificarsi come *up front*, ovvero non

Il G.O.P. di Sarno
Avv. Giuseppe Ravotti

rimborsabili, e quali come *recurring*, ovvero rimborsabili per il periodo successivo all'estinzione.

A tal proposito, la Banca d'Italia - con "Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 (Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori)" - ha già espresso il proprio punto di vista, condannando la prassi degli intermediari di indicare cumulativamente nei contratti e nei fogli informativi l'importo di spese generiche poiché detta prassi implica di fatto la difficoltà, e talvolta l'impossibilità per il cliente, di individuare quali oneri siano rimborsabili.

In particolare, l'organo di vigilanza ha disposto che "nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento deve essere riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo".

Ebbene, alla luce della posizione assunta dalla Banca d'Italia, nonché in forza dell'art. 35, comma 2°, del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) - il quale impone di attribuire a una clausola ambigua un'interpretazione più favorevole al consumatore -, il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario ha rilevato che le somme di cui è sconosciuto il titolo di imputazione, nel dubbio, debbano qualificarsi come *recurring* e pertanto dovranno essere rimborsate al cliente per l'intero (cfr., *ex plurimis*, ABF Coll. Roma, decisione n. 417/2017; ABF Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; ABF Coll. Coord. n. 6167/2014).

Agevolmente superabile è, altresì, l'ulteriore censura - agitata della società finanziaria convenuta - circa la presenza e la validità della clausola che esclude qualsiasi rimborso.

Anche in questo caso, la giurisprudenza ha ravvisato l'illegittimità di una clausola siffatta - anche se sottoscritta dal cliente per approvazione specifica - rilevando la nullità della stessa in quanto contraria alla norma imperativa di cui all'art. 125 *sexies* del Testo Unico Bancario. La norma succitata, infatti, nel disporre che in caso di estinzione anticipata del finanziamento "[...] il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto", non consente alle parti alcun potere dispositivo, rendendo nulla ogni pattuizione contraria (v. ancora sul punto la decisione del Collegio di coordinamento ABF n. 6167/2014).

Ne discende la vessatorietà della detta clausola contrattuale e, di conseguenza la sua radicale nullità che nemmeno può esser scalfita dalla doppia sottoscrizione prevista dal codice di rito.

D'altronde nemmeno potrebbe essere invocata la carenza legittimazione passiva dell'istituto di credito in ordine al rimborso degli oneri de quo.

Ebbene, sulla questione non sorge dubbio circa la sussistenza della legittimazione passiva dell'ente finanziatore, posto che mediante l'accordo intercorso tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), del 22 ottobre 2008, è stato espressamente concordato dalle parti che -nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto- "il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato".

Tra l'altro, a questo proposito, il Collegio di Coordinamento ABF si è spinto oltre, precisando che "anche nell'ipotesi di parziale restituzione del premio non goduto effettuata direttamente dall'assicuratore rimane la responsabilità dell'intermediario per la parte residua [...]" (v. decisione Coll. Coord. ABF n. 6167/2014).

Il G.O. di Sarno
Avv. Giuseppe Ravotti

Passando all'analisi del quantum rimborsabile, l'art. 125 *sexies* del Testo Unico Bancario individua - quale criterio da applicarsi per liquidare le somme rimborsabili - quello c.d. della *pro rata temporis* che valorizza il momento in cui il rapporto di credito è stato estinto, vigendo la logica per cui prima verrà estinto il finanziamento rispetto al termine contrattualmente predeterminato, maggiori saranno i costi *recurring* che dovranno essere rimborsati al cliente.

Nella vicenda in oggetto, l'attore aveva stipulato un contratto di finanziamento (dietro cessione di quote della retribuzione mensile) che prevedeva il pagamento di 120 rate (da € 380,00 ciascuna) ma che veniva estinto in anticipo dopo appena 48 rate.

Ebbene, la formula matematica di riferimento (c.d. *pro rata temporis*), anche per esplicita previsione contrattuale, è pienamente conforme a quella supra meglio indicata.

Quindi, nel caso in questione la domanda è quantificabile in complessivi € 3055,70 (di cui € 640,20 a titolo di commissioni di attivazione, € 226,70, quale residua somma per le commissioni di gestione pratica ed € 2.188,80 per le commissioni relative all'attività d'intermediazione), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione anticipata del mutuo.

In definitiva la domanda è accoglibile nei termini espressi.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed in assenza di nota scritta, vanno liquidate d'ufficio, tenendo conto della decisione assunta e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace di Sarno, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa definitivamente pronunciando sulla domanda promossa, così decide:

- ✓ Accoglie la domanda;
- ✓ Condanna la convenuta [redacted] S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare all'attore sig. [redacted] Antonio, a titolo di rimborso dei costi meglio specificati in motivazione, **la complessiva somma di € 3055,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria** dalla data di estinzione anticipata del mutuo;
- ✓ Condanna la [redacted] S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese processuali che liquida complessivamente in € 1000,00 di cui € 200,00 per spese ed € 800,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice che ha dichiarato ex art. 93 c.p.c. di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
- ✓ Sentenza per legge provvisoriamente esecutiva

Così deciso in Sarno in data

Il G.O.P. di Sarno
Avv. Giuseppe Ravotti

Il Giudice di Pace
(Avv. Giuseppe Ravotti)

